

Comunicazione Assofiduciaria 17.11.2010 n. 70

OGGETTO: "Art. 13-bis D.L. 78/2009"

Riferimento analitico: "Scudo fiscale ter - Cause ostative e rimpatrio giuridico - Istanza di consulenza giuridica all'Agenzia delle Entrate"

L'Associazione, avendo avuto segnalazione che numerose operazioni di emersione delle attività detenute all'estero non avrebbe potuto validamente concludersi entro la data del 31 dicembre p.v. - termine ultimo per la rimozione delle cosiddette "cause ostative"- con l'ausilio dei propri consulenti Prof. Fabio Marchetti e Prof. Giuseppe Corasaniti, ha proposto presso l'Agenzia delle Entrate una istanza di consulenza giuridica rappresentando all'Amministrazione finanziaria la circostanza secondo la quale in molti casi le cause ostative che sussistevano alla data di presentazione della dichiarazione riservata non erano ancora state rimosse e che ben difficilmente avrebbero potuto trovare definizione entro il prossimo 31 dicembre.

Questo fatto, se non attentamente valutato, avrebbe comportato l'impossibilità di concludere l'operazione, con la conseguente inefficacia della procedura di emersione.

La possibilità di posticipare la chiusura definitiva dell'operazione di emersione alla luce delle diverse difficoltà incontrate dai contribuenti italiani che intendevano rimpatriare le attività detenute all'estero era già stata esaminata dalla Agenzia delle Entrate con le circolari n. 43/E , 49/E ed infine 50/E del 2009 dove era stato precisato che la data ultima per il perfezionamento dell'operazione doveva indicarsi nel 31 dicembre 2010, con l'auspicio che entro tale data i problemi anzidetti avrebbero potuto essere superati da tutti gli interessati.

Nella circolare 49/E del 2009, in particolare, l'Agenzia aveva chiarito che per completare la procedura in presenza di cause ostative "l'intermediario debba rilasciare la suddetta copia che evidenzia l'importo sul quale è stata corrisposta l'imposta straordinaria, nonché la presenza di tali cause. Alla rimozione di queste ultime, la dichiarazione riservata originariamente presentata deve essere sostituita da una nuova dichiarazione che evidenzia l'importo effettivamente rimpatriato. Su tale ultimo importo si producono gli effetti dello scudo fiscale anche qualora sia intervenuta un'attività di controllo nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda dichiarazione. In sostanza, la definizione degli importi per i quali opera lo scudo fiscale è sospesa fino alla data di rilascio della seconda dichiarazione riservata".

La posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate era pertanto volta a consentire a tutti gli interessati, nonostante le richiamate difficoltà, di aderire alla sanatoria delle violazioni e far rientrare così nel circuito della legalità somme e attività illegittimamente detenute all'estero in violazione del monitoraggio fiscale.

L'Associazione - partendo da tale assunto - con l'istanza proposta ha ritenuto di rappresentare alla Agenzia delle Entrate che quello appena descritto non dovesse per forza essere un esito ineludibile nel caso di permanenza delle cause ostative alla data del 31 dicembre p.v..

Ed infatti è stata prospettata una diversa soluzione facendo ricorso al c.d. rimpatrio giuridico delle attività estere, che sebbene fisicamente immobilizzate all'estero potrebbero tuttavia rientrare nel circuito italiano ed essere monitorate attraverso l'intermediazione di un soggetto professionale residente, come sono, in particolare, le società fiduciarie (v. art. 1, DL 167/1990, cit.), a maggior ragione dopo il riconoscimento della possibilità di effettuare l'emersione attraverso il c.d. mandato di amministrazione senza intestazione fiduciaria dei beni e delle attività.

A tale proposito è stato rilevato che, nella normalità dei casi, tali procedure di emersione condizionate dalla presenza di cause ostative risalgono a momenti antecedenti a quando l'Agenzia aveva riconosciuto la possibilità per le società fiduciarie di effettuare l'emersione attraverso il c.d. mandato di amministrazione senza intestazione fiduciaria dei beni e delle attività.

La soluzione prospettata avrebbe consentito - ad un soggetto che avesse tempestivamente e legittimamente presentato la prima dichiarazione riservata barrando la casella delle cause ostative e che a tutt'oggi e sino al 31 dicembre p.v. si trovasse nell'impossibilità di procedere al rimpatrio

fisico delle attività estere - di concludere l'operazione tramite il c.d. rimpatrio giuridico, affidando le medesime attività estere in amministrazione senza intestazione allo stesso intermediario al quale era stato affidato l'incarico di effettuare il rimpatrio fisico e di versare l'imposta straordinaria, mediante l'opportuna integrazione dell'incarico originario.

In conclusione, nella persistenza delle cause ostative al rimpatrio fisico alla data del 31 dicembre 2010, la soluzione prospettata dall'Associazione è stata così argomentata: "...il rimpatrio potrebbe comunque avvenire sotto forma di rimpatrio giuridico mediante mandato di amministrazione senza intestazione a favore di una società fiduciaria. A ben vedere, attraverso il conferimento di un mandato di amministrazione senza intestazione a favore di una società fiduciaria la procedura di emersione verrebbe ad essere completata solo utilizzando una diversa modalità di rimpatrio consentita dalla normativa (quello giuridico in luogo di quello fisico) in assoluta continuità fra dichiarazione riservata originaria e dichiarazione riservata definitiva e nella piena garanzia degli interessi del Fisco.

Questa soluzione, infatti, garantirebbe anche al Fisco la possibilità di "monitorare" le attività estere e tassarne i redditi, a maggior ragione in seguito alle recenti modifiche apportate in relazione al modello di dichiarazione dei sostituti di imposta (codici N, O e P del modello 770/2010). E' appena il caso di rilevare che nell'ipotesi (per la verità del tutto remota) in cui durante il periodo intercorrente fra la prima e la definitiva dichiarazione riservata dovessero essere stati corrisposti redditi, questi dovranno essere regolarmente assoggettati a tassazione; ne consegue che il contribuente all'atto del conferimento del mandato di amministrazione alla società fiduciaria dovrà attestare la corresponsione o meno di redditi di periodo, impegnandosi - in caso affermativo - al pagamento delle relative imposte o, in alternativa, chiedendo all'intermediario stesso l'applicazione del regime sostitutivo forfetario previsto per la tassazione di tali redditi".

L'Agenzia delle Entrate, riconoscendo le problematiche legate alle operazioni di rimpatrio entro la ristretta prossima scadenza, con la risposta che qui si allega, ha ritenuto che la procedura di emersione prospettata dalla Associazione si possa validamente concludere con il rimpatrio giuridico, in luogo di quello fisico, delle attività indicate nella dichiarazione riservata presentata nei termini di legge, qualora le cause ostative al rimpatrio fisico non possano essere rimosse entro il 31 dicembre 2010 mediante l'utilizzo di un contratto di amministrazione di beni senza intestazione a favore di una società fiduciaria.

Al riguardo, l'Associazione, con l'ausilio dell'Avv. Alessandro Accinni, che già aveva contribuito alla redazione del modello da noi proposto per il rimpatrio giuridico di capitali dall'estero, ha predisposto un facsimile di contratto di amministrazione di beni senza intestazione da potersi utilizzare all'uopo.

Si sottolinea, infine, che il valore da indicare nella dichiarazione definitiva dovrà coincidere con quello indicato nella dichiarazione originariamente presentata e si ricorda che l'incarico dovrà essere completato con una lettera del fiduciante all'amministratore terzo, di cui, pure, si allega un facsimile.

Si ricorda, infine, che tale diversa modalità di rimpatrio verrà ampiamente affrontata nell'ambito del prossimo incontro del 24 novembre (come da comunicazione COM_2010_069_V01) al quale le Associate interessate sono invitate a partecipare dandone notizia entro il termine ultimo di venerdì 19 p.v..

[Omissis]